II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 1995

che modifica, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la decisione del Consiglio del 6 dicembre 1993 relativa all'adozione del suo regolamento interno

(95/24/CE, Euratom, CECA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3,

DECIDE:

Articolo unico

All'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento interno del Consiglio, il termine « sei » è sostituito dal termine « otto ».

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JUPPÉ